



COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI
Provincia di Siena

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA NEL
LAGO DI CHIUSI**

Capo 1 - Diritto esclusivo di pesca

Art. 1 Diritto esclusivo di pesca

1. Il Comune di Chiusi è concessionario del diritto esclusivo di pesca nelle acque del lago di Chiusi, in attuazione delle deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 30 del 20/6/2016 e del Consiglio Comunale n. 43 del 7/7/2016 e del relativo atto di concessione amministrativa.
2. L'esercizio della pesca nelle acque del lago di Chiusi è concesso dal Comune a tutti i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca, previo pagamento del corrispettivo di concessione e nell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
3. Le concessioni all'esercizio della pesca sia professionale sia dilettantistica sono rilasciate nel rispetto della prioritaria esigenza di conservazione della ittiofauna lacustre. Le acque sottoposte alla disciplina di diritto esclusivo di pesca sono perimetrate con apposite tabelle di segnalazione di colore giallo con la scritta: Comune di Chiusi "Acque sottoposte al diritto esclusivo di pesca" Regolamento Comunale approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. x del xxxx.
4. Il Lago di Chiusi è designato sito di importanza comunitaria (SIC) e zona di protezione speciale (ZPS). L'esercizio del diritto esclusivo di pesca deve conformarsi alle norme e agli strumenti di conservazione e tutela delle specie e degli habitat naturali e seminaturali previste dalle specifiche norme comunitarie, nazionali e regionali.

Capo 2 - Comitato tecnico consultivo di gestione e sue funzioni

Art. 2 Comitato tecnico consultivo di gestione

1. Al fine di gestire le risorse ittiche del lago di Chiusi il Comune si avvale di un Comitato Tecnico di Gestione avente la seguente composizione:
 - a) Sindaco o suo delegato, avente funzioni di presidente;
 - b) un tecnico nominato dal Comune di Chiusi;
 - c) un tecnico ittiologo o idrobiologo;
 - d) un rappresentante della Regione Toscana in relazione alle competenze di cui alla L.R. n. 30 del 19/03/2015 in materia di biodiversità e rete natura 2000;
 - e) un rappresentante della vigilanza designato tra il personale del Corpo di Polizia Municipale;
 - f) un rappresentante dei pescatori professionisti locali nominato dai titolari della concessione;
 - g) un rappresentante dei pescatori dilettanti nominato dalle locali associazioni di pesca sportiva;
2. Del comitato farà altresì parte un dipendente del Comune di Chiusi con profilo amministrativo con funzione di segretario;
3. Il comitato nominato dalla Giunta Comunale resterà in carica 5 anni;
4. Si potrà procedere alla nomina del Comitato tecnico, anche in presenza di solo cinque componenti il comitato tecnico consultivo previsti al comma 1. Gli eventuali rappresentanti mancanti potranno essere nominati ad integrazione del comitato tecnico con deliberazioni successive. In caso di dimissioni di uno o più componenti l'organo competente alla designazione potrà procedere alla sostituzione.
5. Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, le decisioni sono prese con il consenso della maggioranza dei componenti designati. Tutti gli atti adottati dal Comitato dovranno essere trasmessi al Servizio competente del Comune.
6. Il Comitato ha sede presso il Comune di Chiusi, Piazza XX settembre n. 1.
7. Al tecnico ittiologo o idrobiologo sarà riconosciuto il gettone di presenza pari a quello dei membri del Consiglio Comunale.

Art. 3 Compiti del Comitato tecnico consultivo di gestione

1. Il Comitato tecnico consultivo di gestione è preposto alla conservazione della fauna ittica e dell'equilibrio idrobiologico e alla regolamentazione dell'attività di pesca attraverso l'adozione di interventi di monitoraggio e studio delle varie specie ittiche presenti sul lago, a tal fine il comitato tecnico propone:
 - a) gli indirizzi per il piano di gestione ittico del lago;
 - b) ogni anno la stesura del calendario per l'esercizio della pesca professionale e dilettantistica sul lago di Chiusi;
 - c) il numero delle concessioni da rilasciare per l'esercizio della pesca di professione e eventuali limitazioni o contingentamenti per la pesca dilettantistica, sulla base delle valutazioni emerse dal piano di gestione ittico;
 - d) piani di intervento per la conservazione della fauna ittica e dell'equilibrio idrobiologico;
 - e) l'adeguamento della disciplina sanzionatoria;
 - f) il proprio parere circa le captazioni di acqua disposte dai comuni territorialmente competenti;
 - g) la collaborazione tra i vari enti al fine di promuovere iniziative volte al miglioramento ambientale del lago;
2. Il Comitato potrà avvalersi anche di esperti e collaboratori scientifici dell'Università degli Studi di Siena.

Capo 3 - Gli strumenti di gestione

Art. 4 Piano di gestione ittica

1. Il piano di gestione ittica è lo strumento di valutazione ed indirizzo per la conservazione della fauna ittica e la regolamentazione dell'attività di pesca.
2. Il piano di gestione ittica è redatto da un tecnico - nominato dalla Giunta Comunale - sulla base degli indirizzi proposti del Comitato tecnico di gestione ed è approvato dal Consiglio Comunale ogni cinque anni, salvo eventuali aggiornamenti.
3. Il piano di gestione ittica è approvato previa valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 87 della L. R. 19/03/2015, n. 30.
4. Il piano di gestione dovrà contenere:
 - a) i dati relativi alla dinamica di popolazione delle specie ittiche presenti nel lago;
 - b) i piani di prelievo alieno ritenuti compatibili con la tutela della fauna ittica;
 - c) il programma per il recupero e l'incremento delle specie autoctone e il contenimento di quelle alloctone;
 - d) le indicazioni tecniche ritenute più idonee ai fini della tutela e della valorizzazione degli habitat lacustri;
 - e) le misure disciplinari relative alla pesca professionale e dilettantistica, ivi compreso il numero massimo delle concessioni di pesca professionale e eventuali limitazioni o contingentamenti per la pesca dilettantistica;
 - f) gli indirizzi in materia di vigilanza;
5. L'esercizio della pesca professionale nel Lago di Chiusi è finalizzato:
 - Al contenimento delle specie alloctone indesiderate in base ai quantitativi annui indicati dal Comitato tecnico consultivo di gestione, secondo le indicazioni emerse dal Piano di gestione ittica;
 - Controllo delle specie autoctone, sulla base dei quantitativi indicati dal Comitato tecnico consultivo di gestione, secondo le indicazioni emerse dal Piano di gestione ittica, da commercializzare esclusivamente nel mercato comunale (esercizi di somministrazione o commerciali) al fine di valorizzare il prodotto tipico del Lago di Chiusi. Su proposta del Comitato tecnico di gestione può essere autorizzata dalla Giunta Comunale la commercializzazione anche al di fuori del mercato comunale qualora lo stesso non sia in grado di assorbire l'offerta.
6. Nell'ambito del piano ittico dovrà essere predisposto un programma di recupero faunistico delle specie autoctone prevedendo se possibile, l'eliminazione o comunque il contenimento delle specie non desiderate. Dovrà essere fornita inoltre una indicazione di massima circa le modalità

generali di intervento della vigilanza sul lago.

Art. 5 Calendario per l'esercizio della pesca

1. Il Comitato tecnico consultivo di gestione, propone ogni anno entro il 31 dicembre, nel rispetto dei dati forniti dal Piano di gestione ittica un apposito calendario, approvato dalla Giunta Comunale, in cui è disciplinato l'esercizio della pesca professionale e dilettantistica nelle acque del Lago di Chiusi.
2. In tale calendario saranno stabiliti:
 - a) le tipologie e le quantità di attrezzi utilizzabili, le specie pescabili, per ogni singolo pescatore, le misure minime nonché i periodi in cui consentire l'esercizio della pesca professionale e dilettantistica;
 - b) le specie ittiche ed il numero dei capi che ciascun pescatore può prelevare per ogni singola specie, le taglie minime, gli attrezzi consentiti ed i periodi di divieto per la pesca professionale e dilettantistica;
3. Nel calendario sono riportate le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale ed in particolare: a) l'importo della tassa annuale di concessione relativamente alla pesca professionale; b) l'importo della tassa di concessione giornaliera, settimanale e annuale relativamente alla pesca dilettantistica; c) i soggetti a cui applicare eventuali riduzioni o esenzioni.
4. Nel calendario dovranno essere indicate inoltre in maniera dettagliata le strutture convenzionate preposte alla riscossione delle tasse per l'esercizio della pesca dilettantistica e gli orari di apertura al pubblico.
5. Il calendario è pubblicato dal Comune nell'albo online, nel sito istituzionale del Comune e divulgato anche in forma cartacea.

Capo 4 Pesca professionale e dilettantistica

Art.6 Concessione per la pesca professionale

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L. R. n. 7 del 3/1/2005, l'esercizio della pesca professionale è consentito nei corpi idrici individuati a tal fine dal Piano regionale per la pesca nelle acque interne, di cui all'art. 8 della medesima legge.
2. L'esercizio della pesca professionale nelle acque del Lago di Chiusi è concesso annualmente, dal competente ufficio comunale, all'imprenditore ittico di cui al D. Lgs. n. 4 del 9/1/2012, in possesso della licenza di pesca di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), della L. R. n. 7 del 3/1/2005, nel rispetto di quanto previsto dal Piano di gestione ittica di cui all'art.4 e del calendario di cui all'art.5.
3. Le domande per il rilascio della concessione all'esercizio della pesca professionale nel lago di Chiusi dovranno pervenire al Comune di Chiusi entro il 1° dicembre di ogni anno.
4. Qualora il numero delle richieste pervenute per il rilascio delle concessioni risulti superiore al numero dei posti disponibili, il competente ufficio, stilerà un'apposita graduatoria sulla base dei seguenti criteri e punteggi:
 - a) Residenza o sede nel Comune di Chiusi, punti 5;
 - b) Residenza o sede in un comune confinante con il lago (diverso dal Comune di Chiusi), punti 3;
 - c) impegno a svolgere attività di piscicoltura (o ripopolamento), punti 10;
 - d) impegno a fare interventi di pulizia degli sbarchi del lago o tratti di costa: Loc. Sbarchino, Ex Dopolavoro ferroviario, Loc. Violetta, Loc. Serena, tratto da Passo alla Querce a Località sbarchino (Percorso della Bonifica):
 - N. 1 interventi di pulizia all'anno, punti 1
 - N. 2 interventi di pulizia all'anno, punti 2
 - N. 5 interventi di pulizia all'anno, punti 15

5. A parità di punteggio costituiscono criteri di priorità:
 - a) non essere titolare di altre concessioni sul territorio nazionale per l'esercizio della pesca professionale;
 - b) non aver riportato sanzioni amministrative e/o penali nell'esercizio della pesca;
 - c) la data di presentazione della richiesta di concessione per l'esercizio della pesca.

In caso di ulteriore parità si dovrà procedere mediante sorteggio.

6. Le concessioni sono rilasciate entro il 28 febbraio di ogni anno e sono nominative, personali e non trasmissibili. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tassa di concessione, valida per l'anno in corso.
7. Il corrispettivo di concessione per la pesca professionale nei laghi di Chiusi viene versato in tesoreria comunale o sul c/c postale o bancario intestato al Comune di Chiusi.
8. I titolari delle concessioni per la pesca professionale dovranno far pervenire al Comune entro il 1° dicembre di ogni anno un prospetto riassuntivo della quantità di pescato per ogni singola specie di ittiofauna.

Art. 7 Concessione per la pesca dilettantistica

1. Ai pescatori dilettanti in possesso di regolare licenza di pesca ai sensi dell'art. 15, della L. R. n. 7 del 3/1/20115, nel rispetto di quanto disposto dal Piano di gestione ittica e dal Calendario annuale è concesso l'esercizio della pesca nelle acque del Lago di Chiusi, previo pagamento di una tassa di concessione il cui importo è indicato nel Calendario per l'esercizio della pesca. La tassa di concessione viene pagata presso apposite strutture convenzionate specificate nel suddetto calendario o con versamento sul c/c postale o bancario intestato al Comune o con versamento presso la tesoreria comunale.
2. La ricevuta di versamento deve essere mostrata a richiesta di organi di vigilanza insieme ad un documento d'identità in corso di validità.

Art. 8 Modalità di pesca

1. Il pescatore è responsabile in via esclusiva di ogni danno da lui arrecato alle persone o alle cose e non potrà mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo al Comune.
2. Il Comitato tecnico di gestione può proporre la sospensione temporanea della validità delle concessioni rilasciate qualora sulla base di rilievi tecnici sia accertato la sussistenza di condizioni di pericolo per la consistenza della ittiofauna, derivante da comprovati motivi igienici o sanitari o da particolari o eccezionali eventi climatici o ambientali.

Art. 9 Attività di carpfishing

1. Per attività di carpfishing si intende una tecnica di pesca a fondo, senza galleggianti con un singolo amo per ogni lenza e canne appoggiate su appositi supporti con l'utilizzo di segnalatori acustici o visivi elettronici con esca costituita da bouilles o granaglie adeguatamente bollite.
2. Il carpfishing è ammesso solo nelle zone espressamente individuate dal Comune e segnalate con appositi cartelli o individuate dal calendario di pesca;
3. E' vietata costruire piattaforme fisse o mobili e modificare in qualsiasi modo l'ambiente naturale;
4. E' severamente vietato montare tende ed accendere fuochi.

Capo 5 Vigilanza e gestione

Art. 10 Vigilanza e disciplina delle concessioni dei diritti di pesca

1. La Vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e delle vigenti norme in materia di pesca, avuto riguardo degli indirizzi con tenuti nel Piano di gestione di cui al precedente art.4., è affidata agli agenti del Corpo di Polizia Comunale, anche in accordo con la Regione Toscana, e a

tutti gli agenti ufficiali di Polizia giudiziaria nonché agli agenti volontari delle associazioni di pescatori e della vigilanza volontaria ambientale, di cui alla L.R. n. 30 del 19/03/2015.

2. I soggetti di cui al comma 1, dovranno comunicare al Comune apposito rapporto scritto circa le infrazioni rilevate nell'attività di pesca professionale e dilettantistica esercitata nel lago.

Art. 11 Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000, sono punite con le sanzioni di seguito descritte:

Violazione	Sanzione in euro
Pesca senza permesso	Da 25 a 150
Pesca in periodo di divieto (comprese le specie non catturabili durante la notte)	Da 25 a 150
Pesca sotto taglia legale	Da 50 a 300
Pesca di capi eccedenti	Da 25 a 150 (per capo)
Pesca in zone non consentite	Da 25 a 150
Pesca con attrezzi non consentiti:	
1. Numero eccedente di canne	Da 25 a 150
2. Reti da pesca	Da 100 a 500
3. Sonar, apparecchi elettrici, elettromagnetici	Da 25 a 150
Detenzione eccedente o non consentita di pasture, esche e altre sostanze	Da 25 a 150
Detenzione di specie alloctone non provenienti dal lago di Chiusi	Da 25 a 150
Pesca con pesciolino vivo non autoctono	Da 100 a 500
Pesca professionale, violazione dei quantitativi annui e dei limiti di commercializzazione di cui all'art. 4, comma 5	Da 200 a 500
Attività di "carpfishing" (violazioni all'art.9)	Da 25 a 150

2. Chiunque violi il divieto di introduzione di specie alloctone nel Lago di Chiusi, previsto dall'art. 79, comma 7, della L. R. 19/03/2015, n. 30, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 350,00 euro a 2.100,00 euro, ai sensi dell'art. 94, comma 6, della medesima legge regionale.
3. Per ogni altra violazione del presente regolamento per la quale non è stata prevista una specifica sanzione dal regolamento medesimo o da altra disposizione legislativa e regolamentale, nazionale o regionale, si applica la sanzione da 25,00 € a 500,00 €.
4. Le sanzioni sopra descritte devono essere pagate direttamente al Comune di Chiusi mediante versamento sul conto corrente postale o bancario e gli introiti da esse derivanti saranno utilizzati secondo quanto disposto dal successivo art. 13.
5. Per ogni altra violazione delle norme in materia di pesca non espressamente richiamata nel presente articolo si applica quanto disposto in materia sanzionatoria dagli artt.19 e 20 della L.R. n° 7/2005.
6. In caso di violazione, oltre alle sanzioni amministrative descritte, potranno essere applicate le seguenti sanzioni accessorie:
 - Prima violazione: Sospensione da uno a tre anni della concessione del diritto esclusivo di pesca;
 - Seconda violazione: Definitiva revoca della concessione del diritto esclusivo di pesca, con specifica segnalazione nominativa alle strutture convenzionate per il rilascio dei permessi, a titolo di interdizione definitiva.
7. La violazione dei quantitativi annui e dei limiti di commercializzazione di cui all'art. 4, comma 5 comporta l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al precedente comma, primo e secondo alinea.
8. Le violazioni di legge relative ad alterazioni dell'ambiente, abbandono di rifiuti, l'accensione di fuochi e il campeggio abusivo sono già sanzionate ai sensi delle vigenti leggi in materia. Ove

tali gravi violazioni vengano commesse durante l'esercizio della pesca sul lago, si provvederà ad applicare direttamente la sanzione accessoria della revoca definitiva della concessione.

9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire al Sindaco, a norma dell'art. 18 della Legge 689/81, scritti difensivi e documenti e possono, altresì, chiedere di essere ammessi in audizione difensiva.

Art 12 Convenzioni per la gestione

1. Il Comune può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di pesca sportiva provinciali e locali nonché altri operatori economici per lo svolgimento delle seguenti attività :
 - la riscossione delle tasse di concessione per la pesca dilettantistica giornaliera e settimanale;
 - la divulgazione del calendario per l'esercizio della pesca sul lago di Chiusi;
 - l'effettuazione di interventi di studio, ripopolamento, censimento e tutela della fauna ittica e degli habitat lacustri;
 - la realizzazione di iniziative o manifestazioni volte alla promozione e alla tutela del territorio.

Art.13 Impiego degli introiti delle concessioni

1. Le somme introitate a titolo di tasse di concessione per l'esercizio del diritto esclusivo della pesca nel lago di Chiusi, ovvero a titolo di sanzioni amministrative di cui al precedente art. 11, devono essere impiegate esclusivamente per il Lago di Chiusi, per le iniziative tendenti a favorire la conservazione e l'incremento del patrimonio ittico del lago, la conservazione e il miglioramento degli habitat lacustri e, in via residuale, in caso di ulteriore disponibilità di risorse, per la valorizzazione e promozione del Lago di Chiusi.

Capo 6 Norme finali

Art.14 Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento è applicato in luogo del Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 55 del 7/6/2002, e successive modificazioni e integrazione, in quanto la Provincia di Siena ha concesso al Comune di Chiusi il diritto demaniale esclusivo di pesca nel Lago di Chiusi.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 7 del 3/1/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, e al regolamento attuativo n. 54/r del 22/8/2005.